

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SETTORE LAVORO**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle cause riunite R.G. 95/2011 promosse da:

[REDACTED], in persona del LR pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.

- RICORRENTE -

*contro*

[REDACTED], in persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. G.M.Rombaldi, in virtù di procura generale alle liti del notaio Franco Lupo in Roma del 3.1.1994 repertorio n.23527

e contro

[REDACTED], con sede in Roma ed in persona del Direttore Regionale pro-tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Converso ed elettivamente domiciliato presso la Sede dell'Istituto stesso in Reggio Emilia, via Monte Marmolada 5.

- CONVENUTO

in punto a: opposizione a cartelle esattoriali

**FATTO E DIRITTO**

**GIURE.IT**



Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti per identità di oggetto e parzialmente di soggetti, la società S [redacted] s.r.l. (d'ora in poi anche solo S [redacted]) si oppone alle cartelle esattoriali emesse da Equitalia su richiesta di INPS ed INAIL in forza del verbale di accertamento della DTL di Mantova, con il quale era stata accertata una presunta natura subordinata dei rapporti instauratisi tra l'impresa ricorrente e i lavoratori [redacted]

In realtà, sosteneva la ditta ricorrente, gli accertamenti eseguiti dagli ispettori verbalizzanti erano incompleti, e frutto di fraintendimenti, ed erano giunti a conclusioni errate in ordine ai rapporti in essere tra le parti; in particolare, i lavoratori di cui sopra erano titolari di autonome imprese artigiane, regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane di Reggio Emilia e titolari di posizione IVA e previdenziale.

La posizione dei lavoratori era dunque perfettamente regolare; la ditta concludeva pertanto chiedendo accertarsi che nulla era dovuto dalla stessa con riguardo agli erronei accertamenti contenuti nel citato verbale ispettivo.

Si costituivano nei termini INPS e INAIL chiedendo il rigetto del ricorso, e confermando la piena validità del verbale ispettivo, che aveva evidenziato la reale situazione esistente all'interno del cantiere oggetto dell'accesso ispettivo.

Si procedeva all'assunzione delle prove per testi, ed all'udienza del 14/5/2014, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale all'esito della camera di consiglio.

Pur nella oggettiva difficoltà della ricostruzione dei fatti di causa, a fronte di lacune testimoniali ed anche documentali specialmente con riguardo alle posizioni lavorative in edilizia, spesso contrassegnate da abusi ed irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro, il Giudice ritiene tuttavia non sufficientemente provata da parte degli enti l'esistenza di un rapporto di natura subordinata esistente tra l'azienda ricorrente e i lavoratori artigiani sopra specificati.

L'accertamento ha riguardato un appalto edile per la costruzione di un vasto complesso abitativo denominato ' [redacted] ' nel Comune di Quistello (Mantova), affidato alla [redacted] subappaltato dalla stessa (quanto, parrebbe, alle sole opere di carpenteria; ma il dato non è fornito da nessuna delle parti in causa) alla ditta S [redacted] sua volta subappaltatrice di questi lavori ad imprese artigiane monodipendenti costituite appunto dai lavoratori sopra designati.

Anzitutto, va osservato che già dal punto di vista documentale parte ricorrente ha fornito cospicuo materiale indiziario favorevole alla tesi della autonomia tra la ditta S [redacted] gli artigiani coinvolti

GIUDICE



nell'accertamento, posto che tutti costoro sono iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia e alla gestione previdenziale artigiani dell'INPS, alcuni di costoro da tempo ben precedente all'accertamento ispettivo che è del 2009.

In particolare [redacted] è artigiano dal 2001, [redacted] dall'aprile 2008, [redacted] da 4-5 anni, mentre nulla è precisato per [redacted] quanto a [redacted] (uno tra i più esperti) dichiara solo che la sua ultima iscrizione all'albo è del gennaio 2009, senza specificare le altre iscrizioni precedenti; solo [redacted] risulta essersi iscritto come artigiano in concomitanza con l'inizio del cantiere di [redacted]. Ciò significa che tutti i lavoratori impiegati da [redacted] erano artigiani da ben prima del cantiere in oggetto, ciascuno di loro con specifica esperienza pregressa.

Inoltre era stato stipulato tra [redacted] tutti gli artigiani regolare contratto di subappalto acquisito dagli Ispettori già nel corso dell'accertamento, cui corrispose l'emissione di fatture per il lavoro svolto; ogni fattura reca un importo diverso a seconda dello stato di avanzamento lavori, essendo gli artigiani pagati a corpo.

Il dato documentale fornito non contrasta con le dichiarazioni raccolte dagli ispettori verbalizzanti in sede di accesso ispettivo, posto che i lavoratori escussi dichiararono appunto di essere artigiani, per la gran parte di essere proprietari degli strumenti di lavoro [redacted]. [redacted] utilizza attrezzi di [redacted] di avere effettivamente svolto dall'inizio del cantiere solo i lavori oggetto del contratto (in sintesi, opere di carpenteria).

Quanto al coordinamento del lavoro, [redacted] afferma già agli ispettori di essere autonomo, che gli viene fornito il disegno dal capocantiere che lui poi provvede a realizzare; [redacted] [redacted] qualificano come caposquadra [redacted] che tuttavia è artigiano quanto loro (solo dotato di maggiore esperienza), [redacted] afferma che è [redacted] R di [redacted] che gli dice cosa fare e gli organizza la giornata; [redacted] afferma che i lavori sono organizzati da [redacted] e coordinati da lui in quanto più esperto in assenza [redacted].

Sempre agli Ispettori tutti gli artigiani hanno riferito di potersi assentare quando vogliono e di non essere tenuti a rigidi orari di lavoro (pur svolgendo di massima 8 ore al giorno), né di doversi giustificare in caso di assenze.

Il testimoniale raccolto in causa poco ha aggiunto ad un quadro probatorio decisamente ambiguo, se non nel senso di assistere alle parziali, scontate ritrattazioni di parte dei lavoratori.

Coem chi scrive ha già avuto modo di osservare, se le ritrattazioni in udienza evidenziano in modo chiaro una collisione del teste con parte ricorrente oggetto dell'accertamento (come quasi sempre avviene) il libero convincimento del Giudice si forma anche proprio a fronte di tale connivenza manifesta ed esecrabile.



Nel caso in esame, tuttavia, le prove (meglio, gli indizi) appaiono sin dall'origine di scarsa consistenza, posto che nessuno dei muratori sentiti dalla DTL dichiara espressamente di ricevere ordini da S. [redacted] di essere alla stessa sottomesso in via gerarchico-disciplinare, di doversi giustificare in caso di assenza, di utilizzare esclusivamente materiale e strumenti di lavoro della società, di essere totalmente privi di responsabilità e di essere in tutto etero gestiti; come richiesto dalla giurisprudenza per qualificare un rapporto di lavoro come subordinato.

E' un fatto non contestato che il LR [redacted] non fosse presente sul cantiere al momento dell'accesso ispettivo (tant'è che viene sentito da un diverso ispettore un mese dopo l'accesso stesso).

Per concludere, va osservato che gli ispettori DTL che hanno materialmente effettuato l'accertamento hanno basato il proprio verbale sulle dichiarazioni rese all'epoca dai lavoratori, di cui la maggioranza di nazionalità straniera e dunque con maggiori difficoltà di eloquio e comprensione dei termini anche tecnico-giuridici utilizzati; e prova ne è che il lavoratore [redacted] sentito anche da chi scrive, ha reso al Giudice una deposizione frammentaria nella quale appariva evidente la sua scarsissima comprensione dell'italiano, che non appariva frutto di simulazione.

Per concludere, allora, si deve osservare che il quadro probatorio che emerge non è sufficiente per lo scrivente Giudice a porre nel nulla sia gli aspetti documentali della vicenda, sia le successive (per quanto, lo si ripete, ambigue) dichiarazioni raccolte in sede di istruttoria.

Ne consegue che le somme richieste dall'INPS e dall'INAIL non sono dovute dall'opponente.

Per ragioni di equità, a fronte della pluralità di elementi anche discordanti che contraddistinguono la fattispecie, le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti in causa.

PQM

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. Accoglie il ricorso e pertanto annulla le cartelle esattoriali oggetto di opposizione, accertando e dichiarando la natura autonoma dei rapporti di lavoro di cui al verbale ispettivo oggetto del presente giudizio;
2. compensa tra le parti in causa le spese di lite.

Reggio Emilia, 14/5/2014

Il Giudice del Lavoro

**GILTE**



Sentenza n. 151/2014 pubbl. il 14/05/2014  
RG n. 95/2011

Dr.ssa Elena Vezzosi

GIUDIZI

